



Comuni

TERLIZZI

CORATO
Comune Capofila

RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE



DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE

Art. 1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

L’Affidamento familiare è disciplinato dalla Legge n. 184 del 4 maggio 1983 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida sull’Affidamento Familiare delle persone minori di età della Regione Puglia approvato con Delibera di Regione n. 494 del 14 aprile 2007.

Lo sviluppo dell’Affidamento e della Solidarietà Familiare è inoltre orientato dalle Linee di indirizzo nazionali per l’Affidamento Familiare nella versione approvata l’8.2.2024 dalla Conferenza Unificata Stato – Regioni – Autonomie locali e ispirato dalle Linee Guida ONU del 24.02.2010 sulle *Alternative Care*.

Fanno da cornice giuridica generale dell’azione nel campo dell’affidamento familiare i seguenti ulteriori riferimenti normativi:

- Convenzione Internazionale dei diritti del fanciullo, New York, 1989;
- Legge 176/1991 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989 e il 28 agosto 1997”;
- Legge 285/1997 “Disposizioni per la promozione di diritti ed opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- Legge 328/2000 “Principi generali del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali”;
- Legge Regionale 19/2006 e relativo Regolamento di attuazione, R.R. 04/07;
- Legge 172/2015 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”;
- Legge 47/2017 “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori di età stranieri non accompagnati”;
- Legge 4/2018, in materia di “Orfani per crimini domestici”;
- D.Lgs 150/2022 in materia di riforma della giustizia (cosiddetta “riforma Cartabia”), convertita, con modificazioni, dalla Legge 30/12/2022, n. 199.

Art. 2 – PRINCIPI E DEFINIZIONI

L’Affidamento familiare è una forma di intervento ampia e duttile che consiste nell’aiutare una famiglia ad attraversare un periodo difficile e/o una situazione di particolare vulnerabilità, prendendosi cura dei suoi figli.

Sul piano operativo, **l’Affidamento familiare** consiste nell’accoglienza temporanea di una persona di minore età presso una famiglia o una persona singola, realizzata per fronteggiare situazioni di temporanea difficoltà del nucleo d’origine. Secondo i bisogni del bambino, le caratteristiche e vulnerabilità che caratterizzano la sua famiglia, il tipo e l’intensità dei problemi familiari e sociali all’origine dell’intervento, l’affidamento familiare assume forme diverse. Tali interventi si collocano in un continuum che va dai più “leggeri”, che non implicano la separazione del bambino dalla sua famiglia e



Comuni

TERLIZZI

CORATO
Comune Capofila

RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE



che anzi sono finalizzate a prevenirla, ai più “strutturati”, interventi che implicano la separazione temporanea e il collocamento/accoglienza del bambino in una famiglia affidataria (diurno o semiresidenziale, a tempo parziale, residenziale).

La **solidarietà familiare** è una forma di prossimità tra famiglie che si esprime nel supporto informale a fronte di bisogni di accompagnamento, presenza, vicinanza, educazione, istruzione, assistenza delle persone minori di età nelle situazioni di fragilità familiari lievi, non caratterizzate da inidoneità del nucleo, fronteggiando le quali si intende prevenire l’insorgenza delle cause di allontanamento.

Scopo principe dell’affidamento e della solidarietà familiare è quello di offrire “**un legame in più**”, integrativo, non sostitutivo e supportivo di quelli d’origine, su cui la persona minore di età e i suoi genitori possano contare, onde superare o prevenire, situazioni di vulnerabilità e povertà relazionale e contribuire alla sana crescita della persona minore di età e al benessere dell’intera famiglia.

Nel rispetto della normativa vigente e nel miglior interesse delle persone minori di età, l’Affidamento familiare è da ritenersi, salvo diverse specifiche e documentate esigenze, l’intervento preferibile per l’accoglienza residenziale delle persone minori di età rispetto al loro inserimento in un servizio residenziale. Analogamente, l’Affidamento a parenti è da ritenersi preferibile rispetto a quello ad estranei, così come la solidarietà familiare, l’affidamento diurno e semiresidenziale sono da ritenersi preferibili rispetto alla modalità residenziale. Tali preferenze vanno in ogni caso subordinate al rispetto dei principi di necessità e di appropriatezza degli interventi, conseguendone una attuazione non assoluta né automatica, dovendosi sempre fondare la scelta del tipo di accoglienza su un’attenta e individualizzata valutazione della concreta situazione vissuta della persona minore di età e dalla sua famiglia, ponderando con attenzione bisogni e risorse onde giungere all’attivazione della forma più adeguata.

Nella realizzazione di interventi di Affidamento familiare, specie quando residenziali e giurisdizionali, occorre riconoscere il dolore e la fatica dei genitori e del nucleo familiare per la separazione dal proprio figlio e per aver dovuto rivolgersi ed appoggiarsi a terzi. Occorre, a tal riguardo, favorire il rientro in famiglia della persona minore di età ogni qualvolta è possibile e appropriato. Bisogna in ogni caso operare nella prospettiva della riunificazione familiare, intesa come processo di lavoro che mira ad assicurare al bambino la migliore stabilità e il senso di appartenenza alla sua storia familiare, anche nelle situazioni in cui il pieno rientro in famiglia non fosse praticabile.

Ulteriori principi e idee su cui fondare il corretto svolgimento degli interventi di affidamento e solidarietà familiare sono: l’ascolto e la partecipazione attiva delle persone minori di età e delle famiglie; la cura del presidio dei tempi affinché gli affidamenti abbiano una durata limitata; la visione positiva delle possibilità di cambiamento dei bambini quando questi vengono inseriti in sistemi di relazioni sane, l’importanza dei legami e della continuità degli affetti; la valenza preventiva che l’affidamento può avere nel favorire il mantenimento dell’unità delle famiglie; l’importanza di attuare una reale sussidiarietà tra servizi pubblici, privato sociale e espressioni formali e informali della società civile.



Comuni

TERLIZZI

CORATO
Comune Capofila

RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE



Art. 3 – TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE E ALTRE FORME DI ACCOGLIENZA FAMILIARE

L'articolazione e la complessità delle condizioni e dei bisogni dei bambini e delle loro famiglie in situazioni di vulnerabilità di varia natura e intensità comporta la necessità di considerare l'affidamento familiare e le sue potenzialità secondo una pluralità di forme.

Affidamento familiare consensuale è disposto dai servizi sociali in accordo con la famiglia, con ratifica del Giudice tutelare per la durata massima di 24 mesi. Un'eventuale proroga può essere disposta dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione possa recare pregiudizio al bambino. Si tratta di un progetto basato sulla fiducia reciproca e sulla solidarietà tra la famiglia di origine della persona minore di età e la famiglia affidataria.

Affidamento familiare giudiziale è disposto dal Tribunale per i Minorenni nel caso in cui non vi sia consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale e sussista una situazione di pregiudizio per la persona minore di età ai sensi degli artt. 330 e ss.c.c.

La decisione sull'affidamento deve attenersi alla regola generale del diritto di ascolto della persona minore di età che abbia compiuto 12 anni, e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Affidamento intrafamiliare si intende l'accoglienza di una persona minore di età da parte di parenti entro il quarto grado da attuarsi in caso di gravi difficoltà nella cura e nell'educazione da parte del nucleo di origine tali da rendere necessario l'allontanamento temporaneo della persona minore di età, oppure per situazioni improvvise quali ricoveri ospedalieri, irreperibilità dei genitori/tutori. Come previsto dalle Linee Guida Regionali tale forma di affido non richiede alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria poiché si tratta di una forma di solidarietà tra persone che hanno un vincolo di parentela come previsto dall'art. 433 del Codice civile. Tuttavia l'affido a parenti è da segnalare al Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni qualvolta occorra limitare la responsabilità dei genitori e comunque qualora si protragga oltre 6 mesi.

Affidamento etero-familiare si intende l'accoglienza, da parte di una famiglia o persona singola, senza vincoli di parentela, di una persona minore di età il cui nucleo d'origine vive una situazione di grave difficoltà, per un periodo definito che preveda la permanenza dello stesso presso l'abitazione degli affidatari ed incontri (o rientri) regolari e periodici con i genitori o con altri parenti, così come definito nel progetto d'affido.

La famiglia affidataria deve agevolare i rapporti tra la persona minore di età e la sua famiglia di origine secondo le modalità disposte dal progetto di affido.

Affidamento familiare residenziale quando la persona minore di età vive stabilmente con gli affidatari e risponde a un bisogno di tipo affettivo - relazionale per far sperimentare al bambino esperienze che favoriscono l'individualizzazione, la consapevolezza di sé e anche l'appartenenza alla propria famiglia, per quanto in difficoltà, in vista della riunificazione.

Affidamento familiare diurno o a tempo parziale quando il bambino trascorre solo parte della giornata con gli affidatari, è uno strumento che evita l'allontanamento e risponde prevalentemente ad un'esigenza di sostegno educativo, socializzante e facilitante rispetto alla gestione di alcuni aspetti del quotidiano, orientato all'accompagnamento nel contesto territoriale, all'inclusione e all'integrazione nel



Comuni

TERLIZZI

CORATO
Comune Capofila

RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE



contesto di vita e allo sviluppo di abilità sociali e relazionali del bambino e dei suoi genitori. **Affidamento familiare in situazioni d'emergenza** tale affidamento si configura come un servizio di "pronto intervento", dettato dall'esigenza imminente ed urgente di una prima accoglienza per le persone minori di età coinvolti in situazioni familiari improvvisamente pregiudizievoli e che pertanto richiedono l'allontanamento immediato. Le famiglie affidatarie, disponibili a tale modalità, devono aver seguito un apposito percorso di preparazione.

Una particolare tipologia di affido in emergenza è quello di prima accoglienza per neonati o piccolissimi (0-36 mesi). Si tratta di affidi temporanei finalizzati a favorire il recupero delle capacità genitoriali della famiglia d'origine.

Affinché tale forma di affido funzioni, è necessario, ancor di più, che la famiglia affidataria sia consapevole della temporaneità dell'intervento, cioè che riconosca i confini tra affido e adozione e che maturi una buona capacità di saper accettare la separazione a seguito del recupero delle capacità genitoriali della famiglia d'origine.

Affido ad "alto rischio giuridico" in generale questa tipologia di affidamento, che si iscrive più propriamente nel percorso di adozione e che talora comporta una condizione di stress per la famiglia affidataria, viene attivato in caso di abbandono della persona di minore età. Questa forma di affido è finalizzato ad evitare il protrarsi della istituzionalizzazione del bambino. Durante il periodo di rischio giuridico, il Tribunale nomina un tutore che esercita la responsabilità genitoriale. Quindi, al fine di evitare una eccessiva permanenza del bambino in Comunità, il Tribunale per i Minorenni può disporre, nel suo interesse, il collocamento temporaneo presso una famiglia scelta tra le coppie che hanno inoltrato istanza di adozione presso il Tribunale per i Minorenni.

Affidamento familiare in situazioni di particolare complessità tale forma di affidamento è prevista quando un bambino presenta bisogni particolarmente complessi (disabilità, disturbi neuropsichiatrici e comportamentali, problemi sanitari) e la sua accoglienza richiede una particolare attenzione, oltre ad una particolare disponibilità da parte di famiglie affidatarie e interventi di supporto intensi e strutturati a cura dei servizi socio-sanitari, anche in collaborazione con l'associazionismo.

Accoglienza genitore – bambino tale forma di accoglienza rivolta sia al genitore sia al bambino (o anche all'intero nucleo familiare) è motivata dalla necessità di favorire il più possibile l'unità della famiglia, rinforzando le competenze genitoriali e promuovendo lo sviluppo di abilità sociali verso un percorso di crescita e autonomia.

Affidamento familiare di Le persone minori di età stranieri non accompagnati (MSNA) si tratta di un intervento particolarmente delicato da attivare con una specifica progettualità che tenga conto dei bisogni della persona di minore età, del contesto di provenienza, della cultura e del progetto migratorio. L'affido del MSNA segue la normativa dell'affidamento familiare e si attua nelle sue svariate tipologie, pertanto nei casi di affidamento residenziale occorre un provvedimento del Tribunale per i Minorenni. È compito della famiglia affidataria accompagnare il ragazzo nel suo percorso di emancipazione, facilitandone la conoscenza del contesto sociale di riferimento e la sua integrazione.



Comuni

TERLIZZI

CORATO
Comune Capofila

RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE



La solidarietà familiare è una modalità informale di vicinanza tra famiglie, promossa ma non disposta dal Servizio sociale, ritenendosi all'uopo sufficiente l'accordo tra le famiglie, facilitato ove occorre dal Servizio stesso.

Art. 4 - IL SERVIZIO TERRITORIALE INTEGRATO PER L'AFFIDAMENTO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE (STIASF)

È istituito presso l'Ambito territoriale il **Servizio Territoriale Integrato per l'Affidamento e la Solidarietà Familiare (STIASF)**, articolazione dell'Ufficio di Piano.

Entro 6 mesi dall'approvazione del presente Disciplinare, il Responsabile dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale, mediante apposita delibera, approva il **Protocollo Operativo dello STIASF**, indicante gli assetti, le procedure, i metodi, i ruoli che permettono la piena attuazione del Disciplinare stesso e l'adeguato sviluppo dell'Affidamento e della Solidarietà Familiare sul territorio. Il Protocollo Operativo rappresenta lo strumento di gestione dei processi organizzativi e attuativi, viene elaborato con la partecipazione attiva dei soggetti deputati alla sua attuazione e aggiornato periodicamente e all'occorrenza. Il Protocollo Operativo è corredato dalla modulistica per l'attuazione delle azioni e dagli schemi di accordo per la sinergia con i soggetti del territorio, istituzionali e no.

Lo STIASF attua il proprio ruolo attraverso una apposita équipe (**Equipe dello STIASF**), composta da personale dell'Ambito Territoriale e del Distretto Sociosanitario n. 2 dell'ASL Bari. L'équipe è organizzata secondo due livelli operativi, integrati fra loro, quello di ambito e quello territoriale:

a) **Il livello Operativo di Ambito** ha sede presso il Comune capofila (Ufficio di Piano) ed è composto dalle seguenti figure professionali:

- n. 1 Psicologo individuato dalla ASL;
- n. 1 Assistente Sociale individuato dall'Ambito;
- n. 1 Assistente Sociale individuato dalla ASL.

All'occorrenza l'équipe potrà avvalersi della collaborazione dei componenti dell'area minori e famiglie dell'Ufficio di Piano.

b) **Il livello Operativo Territoriale** ha sede presso i tre consultori ASL e presso i Comuni, ed è composto dalle seguenti figure professionali:

- psicologi dei tre consultori della ASL;
- assistenti sociali dei tre consultori della ASL;
- assistenti sociali dei Comuni dell'Ambito.

Nell'espletamento delle proprie funzioni, considerato il carattere di "alta specializzazione", le équipe potranno avvalersi del contributo professionale di altri specialisti (sociologo, legale, ecc.), in virtù delle esperienze e delle competenze consolidate e in relazione alle specifiche necessità del bambino e/o della coppia/famiglia o dell'ambiente sociale e scolastico.

All'équipe dello STIASF partecipano – sulla base di appositi accordi – i referenti delle Associazioni e Reti di affidatari attive sul territorio. L'équipe dello STIASF è dotata, ove possibile, di un esperto di comunicazione per la cura delle attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione locale.



Comuni

TERLIZZI

CORATO
Comune Capofila

RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE



L'Assistente Sociale, in servizio in uno dei Comuni dell'Ambito e nominato dal Responsabile dell'Ufficio di Piano quale membro dell'équipe di Ambito, sarà il referente dell'équipe e garantirà il necessario coordinamento con i diversi soggetti istituzionali che intervengono nell'intero iter.

L'équipe è coordinata dal punto di vista tecnico-amministrativo dal Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo delegato e dal Direttore del Distretto Socio-Sanitario o suo delegato, che hanno la funzione di nominarne i componenti, sulla base delle risorse professionali disponibili, afferenti ai Servizi Sociali o ai Consultori Familiari, individuate per competenza ed esperienza specifica. Tali professionisti dovranno operare in modo continuativo e sulla base del monte ore fissato nell'accordo sottoscritto tra Ambito e Distretto socio-sanitario. Ad ogni componente dell'équipe sarà garantito un monte ore specificatamente dedicato all'aggiornamento e specializzazione, al fine di qualificare l'attività in favore dei bambini e delle famiglie.

ART. 5 - FUNZIONI DELLO STIASF NELLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI AFFIDAMENTO E DI SOLIDARIETÀ FAMILIARE

Nella realizzazione di interventi di affidamento e di solidarietà familiare a favore di specifici bambini, ragazzi e famiglie, lo STIASF svolge le seguenti **funzioni**:

- a) svolgere attività di analisi del contesto dell'Ambito territoriale e mappatura del fabbisogno;
- b) svolgere attività di sensibilizzazione e informazione della popolazione locale;
- c) realizzare percorsi di formazione e di conoscenza degli aspiranti affidatari;
- d) predisporre e aggiornare le Banche dati delle persone minori di età in affido, degli affidatari e delle famiglie solidali;
- e) avvalersi della collaborazione delle associazioni familiari per l'individuazione e la formazione delle famiglie affidatarie e per supportare la rete tra le esperienze di affidamento;
- f) assicurare la presenza – anche con il coinvolgimento delle associazioni familiari – di gruppi di sostegno tra affidatari;
- g) curare i rapporti con altri Servizi e realtà del territorio, associazioni e reti familiari;
- h) promuovere e organizzare percorsi formativi e di aggiornamento per gli operatori sui temi dell'affidamento e della solidarietà familiare;
- i) programmare monitorare e verificare gli interventi di sviluppo dell'affidamento e della solidarietà familiare sul territorio dell'Ambito;
- j) definire gli indicatori di qualità degli interventi, predisponendo e utilizzando strumenti omogenei per il monitoraggio delle esperienze e la valutazione del servizio reso;
- k) rilevare, analizzare e trasmettere dati e informazioni sull'utenza e sull'offerta dei servizi nel campo dell'affidamento e della solidarietà familiare in raccordo con il sistema informativo regionale e con il SIOSS del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l) valutare la necessità di attivare un affidamento familiare come intervento prioritario e alternativo all'inserimento in struttura comunitaria;



Comuni

TERLIZZI

CORATO
Comune Capofila

RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE



- m) svolgere attività di abbinamento al fine di individuare e coinvolgere gli affidatari meglio corrispondenti alla persona minore di età, alla sua famiglia e al progetto di affidamento da realizzare;
- n) monitorare l'andamento del progetto di affido.

Nello svolgimento di tali azioni, l'équipe di Ambito supporta, mediante apposite **riunioni "sul caso"**, le équipe operative territoriali, responsabili dirette per le persone minori di età e i nuclei familiari residenti nei rispettivi territori.

Lo STIASF, in sinergia con le altre realtà pubbliche e private del territorio, attiva percorsi volti a favorire il sostegno alle **famiglie fragili** del territorio con figli allontanati o a rischio di allontanamento. Particolare attenzione viene posta allo sviluppo di azioni e progetti, anche sperimentali, volti a favorire la consapevolezza, il consenso e l'empowerment dei genitori in difficoltà e l'instaurarsi di una adeguata relazione di fiducia tra questi e i Servizi.

L'Ambito territoriale assicura, attraverso percorsi ad hoc, la **formazione e l'aggiornamento degli operatori** dello STIASF, del Servizio sociale professionale, degli enti di terzo settore convenzionati, delle agenzie territoriali pubbliche e private attive nell'area minori e famiglia, favorendo la partecipazione a occasioni d'incontro, confronto e crescita sul tema dell'accoglienza familiare e del diritto delle persone minori di età a crescere in famiglia.

Art. 6 - IL NETWORK PER L'AFFIDAMENTO E LA SOLIDARIETÀ FAMILIARE

L'Ambito Territoriale e il Distretto sociosanitario 2 dell'ASL Bari, si impegnano – attraverso l'azione dello STIASF – a coinvolgere tutte le **risorse presenti sul territorio** che possano diventare attori e promotori dell'affidamento e della solidarietà familiare nella comunità locale. A tal fine, si favoriscono le varie forme d'accordo e coinvolgimento previste dalla normativa vigente, con particolare attenzione allo sviluppo di percorsi di co-programmazione e co-progettazione, in vista della gestione condivisa degli interventi.

Di centrale importanza il raccordo con le **Scuole** del territorio, la cui sinergia è promossa attraverso l'informazione e sensibilizzazione dei genitori, la diffusione di pratiche solidali quali l'accompagnamento degli alunni a scuola, l'attività di accudimento pre-scuola e post-scuola, il supporto nello svolgimento dei compiti pomeridiani, la realizzazione di iniziative di affidamento culturale, etc.

Lo sviluppo dell'Affidamento e della Solidarietà familiare sono in particolare promossi in collaborazione con gli **Enti del Terzo Settore** (ETS) attivi nell'area minori e famiglia. Tale collaborazione punta a valorizzare le diverse responsabilità delle istituzioni e del privato sociale, mantenendo in capo all'Ambito Territoriale il ruolo di protagonista e diretto responsabile dell'affidamento familiare.

Particolare attenzione viene data all'attivazione di collaborazioni con le **Associazioni familiari e Reti di affidatari**, la cui presenza sul territorio va favorita e promossa. Altrettanto importante è la definizione di forme di collaborazione tra lo STIASF e le **comunità residenziali per minori**.



Comuni

TERLIZZI

CORATO
Comune Capofila

RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE



Art. 7 - CONTRIBUTI

L'erogazione di un contributo mensile ed il rimborso spese rappresentano il riconoscimento concreto del grande valore sociale dell'affidamento e della sua natura di servizio pubblico. Il contributo in favore delle famiglie affidatarie è a carico dell'Ente locale che ha disposto l'affidamento e viene attivato, nei limiti delle disponibilità finanziarie dei bilanci comunali e dei Piani sociali di zona.

Sono destinatari della misura le famiglie che hanno in affidamento uno o più persone di minore età residenti nell'Ambito e/o i cui genitori sono residenti nell'Ambito al momento dell'emanazione del provvedimento di affidamento familiare da parte dell'autorità giudiziaria o del progetto di affido sottoscritto dalle parti.

L'affidamento preadottivo non rientra nella disciplina dell'affidamento e pertanto non è contemplato il contributo economico a favore della famiglia. Qualora un affidamento in corso si tramuti in affidamento preadottivo con provvedimento dell'autorità giudiziaria, il contributo per l'affidamento decade a seguito dell'emanazione del decreto di affido preadottivo, pena la restituzione delle somme indebitamente percepite.

Il contributo decade, altresì, in caso di:

- revoca dell'affidamento da parte delle autorità che lo hanno emesso o comunque quando si giunge alla scadenza indicata dallo stesso provvedimento, fatte salve le proroghe in caso di vacatio di provvedimenti dell'autorità competente;
- inserimento della persona minore di età presso strutture residenziali di qualsiasi tipo con retta a carico di Enti pubblici;
- rientro presso la famiglia d'origine;
- al compimento della maggiore età dell'affidato;
- nei casi di incapacità degli affidatari di adempiere al proprio compito e conseguente segnalazione all'autorità giudiziaria.

L'intervento economico riconosciuto per l'affidamento eterofamiliare prescinde dalla situazione reddituale e patrimoniale della famiglia affidataria mentre per l'affidamento intrafamiliare a parenti entro il 4° grado (parenti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del C.C.) è prevista una soglia di accesso al contributo determinata dal valore ISEE della famiglia affidataria non superiore a € 25.000,00.

Nel caso di affidamento (intra ed eterofamiliare) plurimo alla stessa famiglia, l'importo del contributo mensile viene raddoppiato per ogni ulteriore minore affidato (Linee Guida par. 21, 3° capoverso).

Il contributo economico mensile a favore delle famiglie affidatarie non è una prestazione erogata d'ufficio ma a domanda di parte ed è corrisposto con cadenza bimestrale a partire dalla data di presentazione della domanda di accesso alla misura.

La richiesta va redatta su apposito modulo predisposto dall'Ambito corredata dalla copia della carta d'identità del richiedente e dalla certificazione ISEE in corso di validità (per gli affidamenti intrafamiliari).

La richiesta deve essere inoltrata a seguito della sottoscrizione del progetto di affido o dell'emanazione del provvedimento giudiziario e, in caso di permanenza della persona minore di età presso gli affidatari, va rinnovata annualmente entro e non oltre il 31 gennaio.



Comuni

TERLIZZI

CORATO
Comune Capofila

RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE



In caso di rinuncia al contributo, gli affidatari devono sottoscrivere apposita dichiarazione.

Se una persona minore di età viene affidata a una famiglia residente in un altro Comune, il Servizio sociale dei Comuni dell'Ambito dovrà dare comunicazione del provvedimento al Comune di residenza degli affidatari per chiederne la opportuna collaborazione nel progetto di affidamento, nel sostegno alla famiglia e vigilanza sulle condizioni di vita della persona minore di età affidato. Resterà, tuttavia, in capo al Comune che ha predisposto l'affido l'erogazione del contributo economico mensile e straordinario previsto dal presente Disciplinare.

Qualora la persona minore di età sia collocata presso una famiglia residente al di fuori della Regione si considera quanto, ai sensi della L. n. 328/2000, art. 6, comma 4, ha definito, a seguito di specifico quesito. In questo caso l'onere finanziario grava sul Comune di residenza dei genitori se l'inserimento è avvenuto per il minore di età inferiore ai 14 anni, e sul Comune di residenza della persona di minore età (qualora diverso da quello dei genitori) se quest'ultimo ha un'età superiore ai 14 anni (art.6 Linee guida della Regione Puglia sull'affidamento familiare dei Le persone minori di età).

La famiglia d'origine della persona minore di età affidata, anche nei casi di affidamento giudiziario, è chiamata a contribuire alle spese in base alle proprie concrete possibilità, nelle modalità previste nel progetto di affido elaborato dall'equipe territoriale.

Non è consentito corrispondere o ricevere denaro o contribuzioni economiche in qualsiasi forma in ragione dell'affido tra gli affidatari e la famiglia d'origine.

Disciplina a parte richiedono gli affidi ad alto rischio giuridico che hanno una preminente finalità di utilità sociale, di contrasto alla istituzionalizzazione e tutela del minore in stato di abbandono. In caso di affido ad alto rischio giuridico predisposto dall'autorità giudiziaria, per evitare invischiamenti pericolosi tra la famiglia biologica della persona minore di età e il nucleo che ospita il bambino, il contributo economico non potrà essere a carico del Comune di provenienza della persona minore di età, ma dovrà essere attivata una nuova modalità operativa.

I contributi economici mensili per tipologia di affido sono definiti secondo la seguente tabella:

TIPOLOGIA AFFIDO	VALORE ISEE FAMIGLIA AFFIDATARIA	CONTRIBUTO MENSILE	DURATA
Intrafamiliare a tempo pieno	€25.000,00	€200,00	Durata massima n. 2 anni salvo proroghe da parte del Tribunale per Minorenni
Intrafamiliare a tempo parziale	€25.000,00	€150,00	Durata massima n. 2 anni salvo proroghe da parte del Tribunale per Minorenni



Comuni

TERLIZZI

CORATO
Comune Capofila

RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE



ASL Bari

PugliaSalute

**Distretto Socio-Sanitario
n° 2**

Eterofamiliare a tempo pieno (compreso affidamento a rischio giuridico)	-----	€250,00	Durata massima n. 2 anni salvo proroghe da parte del Tribunale per Minorenni
Eterofamiliare a tempo parziale diurno	-----	€150,00	Durata massima n. 2 anni salvo proroghe da parte del Tribunale per Minorenni
Eterofamiliare a tempo pieno di genitori con figli	-----	€ 350,00	-----

Per periodi di tempo inferiori ad un mese il contributo viene calcolato suddividendo l'importo mensile previsto per 30 giorni.

La famiglia affidataria è tenuta a comunicare tempestivamente al Servizio sociale ogni variazione relativa ai requisiti dichiarati nella richiesta di accesso che ha prodotto la concessione del contributo, pena la revoca della misura.

A fronte di **spese straordinarie** per la persona minore di età sostenute dalla famiglia affidataria o solidale possono essere disposti rimborsi mirati, erogati a fronte di richieste degli affidatari, documentate e corredate dei connessi giustificativi. Rientrano tra queste spese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle per prestazioni ortodontiche e psicoterapeutiche o per visite e trattamenti specialistici privati (se non assicurati dal Sistema sanitario nazionale) e ogni altra spesa straordinaria connessa alla cura, all'educazione e all'istruzione della persona minore di età previamente concordata con l'equipe sul caso.

Art. 8 - ASSICURAZIONE

Le persone minori di età in situazione di affidamento familiare sono coperti da apposite polizze assicurative, stipulate dall'Ente Locale per infortuni e per responsabilità civile. È fatto obbligo alle famiglie affidatarie di provvedere, entro 24 ore o, in caso di giorni festivi, entro il primo giorno feriale, a presentare all'Ambito territoriale la denuncia di infortunio e/o di incidente.

La copertura assicurativa per Infortuni e Responsabilità Civile e verso Terzi (RCT) a favore della persona minore di età affidato saranno sempre garantite dall'Ente titolare in tutte le tipologie di affido previste nel presente Disciplinare. La copertura assicurativa si attiva dalla data di avvio del progetto di affido.

Art. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali e sensibili ai fini della erogazione dei benefici di cui al presente regolamento si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità



Comuni

TERLIZZI

CORATO
Comune Capofila

RUVO DI PUGLIA

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE



ASL Bari

PugliaSalute

**Distretto Socio-Sanitario
n° 2**

dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati stessi, in conformità con le normative sulla privacy (combinato disposto Decreto Legislativo 196/03 e Reg. UE 679/2016 (GDPR). Ai dipendenti ed a quanti altri possano venire a conoscenza di dati personali, si applicano le disposizioni in materia di segreto d'ufficio stabilito dall'art. 28 della L. 241/90 e successive.

Art. 10 - NORME FINALI

Il presente Disciplinare ha **validità** immediata, dal giorno della sua approvazione.

Responsabile dell'attuazione del Disciplinare è l'Ufficio di Piano, nella persona del suo responsabile pro tempore.

Per quanto in esso non previsto si rimanda alle specifiche indicazioni contenute nel Protocollo Operativo dello STIASF, nel rispetto delle norme regionali e nazionali in materia.